

18964/13

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DICHIARAZIONE FALLIMENTO.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19424/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 18964

Dott. UGO VITRONE - Presidente - Rep. F.N,
3099 (Reuja.
Dott. ALDO CECCHERINI - Rel. Consigliere - Ud. 27/06/2013 C.U.

Dott. SERGIO DI AMATO

- Consigliere - PU

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19424-2007 proposto da:

AGOSTINO,

DOMENICO, elettivamente

domiciliati in

30;

2013

- ricorrenti -

1140

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CUCINE COMPONIBILI

DΙ

Α.

S.N.C. C.

NONCHE' DEI

SOCI

ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.;

- intimate -

avverso la sentenza n. 135/2006 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 19 luglio 2002, i signori Agostino e Domenico si opposero alla sentenza con la quale il Tribunale di Palmi aveva dichiarato in data 1 luglio 2002, su istanza di Intesa Gestione Crediti s.p.a., il fallimento della Cucine componibili s.n.c., della quale essi erano soci, e loro. A fondamento dell'opposizione allegarono che la società era stata sciolta per atto pubblico 5 giugno 2001, che da quella data la società non aveva più svolto attività sociale, ed essi avevano perso la qualità di soci illimitatamente responsabili, e si richiamarono alla sentenza della Corte costituzionale n. 319 del 2000. Il tribunale, con sentenza 7 luglio 2003, respinse l'opposizione.

La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Reggio con sentenza 22 maggio 2006. La corte territoriale ha escluso il denunciato contrasto con la citata sentenza della Corte Costituzionale, osservando che a norma dell'art. 2304 c.c. lo scioglimento non è causa di cessazione della responsabilità illimitata dei soci della società in nome collettivo, e neppure di estinzione della società medesima, che (nella disciplina anteriore alla riforma del diritto societario del 2003) si verificava solo con l'effettiva liquidazione dei




rapporti giuridici pendenti e la definizione giudiziaria di tutte le controversie giudiziarie in corso.

2. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorrono Agostino e Domenico con atto notificato il 28 giugno 2007, con due motivi.

Il fallimento e il creditore istante non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 147 della legge fallimentare, nel testo risultante dalla sentenza n. 319 del 2000 della Corte costituzionale. Si formula il quesito di diritto se la registrazione nel registro delle imprese dell'atto pubblico con il quale è stata sciolta una società in nome collettivo determini la decorrenza del termine annuale entro il quale può avvenire la dichiarazione di fallimento in estensione dei relativi soci a norma dell'art. 147 legge fallimentare.
- 5. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2291 e 2304 c.c. Si formula il quesito di diritto se la perdita della responsabilità illimitata da parte dei soci di una società in nome collettivo, ai sensi degli artt. 2291 e 2304, consista nell'impossibilità sopravvenuta di rispondere anche con il proprio



patrimonio per altre eventuali obbligazioni assunte dalla società successivamente al venir meno del rapporto sociale.

- 6. I due motivi sono infondati. Lo scioglimento della società, infatti, non comporta né l'estinzione della società, che continua a esistere con uno scopo sociale modificato, nel senso che a quello lucrativo s'è sostituito quello liquidatorio, né di conseguenza lo scioglimento del rapporto sociale, che lega ciascuno dei soci alla società. La responsabilità individuale del socio persiste con le caratteristiche sue proprie, in ragione della natura della società. Pertanto, trattandosi di responsabilità in nome collettivo, come nella fattispecie di causa, i soci restano illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, che ne comporta l'estinzione; e mentre la società può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, entro il medesimo termine anche i soci possono essere dichiarati falliti in estensione.
- 7. Il ricorso è respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico dei soccombenti, e sono liquidate come in dispositivo.



La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in complessivi \in 3.700,00, di cui \in 3.500,00 per compenso, oltre agli oneri accessori di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il giorno 27 giugno 2013.

Il cons. rel.

Aldo Ceccherini

Il Presidente.

Ugo Vitrone.

Depositato in Cancelleria

LE SABIL SUIJ

IL CANCELLIERIE

Antre A Bianchi

Il const rel. est. dr. Alag Ceccherin